

**DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2012**  
**570/2012/R/EFR**

**TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ E DELLE CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE**  
**PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO: CONDIZIONI PER L'ANNO**  
**2013**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 20 dicembre 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 (di seguito: direttiva 2004/8/CE);
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07);
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito: decreto legislativo 66/10);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreti legislativo 28/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 28 luglio 2005 (di seguito: decreto interministeriale 28 luglio 2005);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 6 febbraio 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 19 febbraio 2007 (di seguito: decreto interministeriale 19 febbraio 2007);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto interministeriale 18 dicembre 2008);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 6 agosto 2010 (di seguito: decreto interministeriale 6 agosto 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011 (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 (di seguito: decreto ministeriale 4 agosto 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 (di seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Vendita);
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 280/07);
- la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/08);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Settlement);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2010, VIS 46/10 (di seguito: deliberazione VIS 46/10);
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2010, VIS 176/10 (di seguito: deliberazione VIS 176/10);
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2010, ARG/elt 226/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 226/10);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 322/2012/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 322/2012/R/eel) e le osservazioni pervenute;

- il documento per la consultazione relativo alla Strategia Energetica Nazionale, pubblicato nel mese di ottobre 2012 (di seguito: documento per la consultazione relativo alla Strategia Energetica Nazionale).

**CONSIDERATO CHE:**

- il servizio di scambio sul posto è un istituto regolatorio che consente di compensare le partite di energia elettrica immessa in rete in un'ora con quella prelevata dalla rete in un'ora diversa da quella in cui avviene l'immissione; tale compensazione, di fatto, comporta la presenza di un incentivo implicito intrinseco nello scambio sul posto;
- lo scambio sul posto attualmente può essere applicato, in alternativa al regime di vendita dell'energia elettrica immessa in rete, nel caso di:
  - a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, come previsto dal decreto legislativo 387/03;
  - b) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, come previsto dalla legge 244/07 (la soglia di 200 kW non trova applicazione nel caso del Ministero della Difesa, come previsto dalla legge n. 99/09 e dal decreto legislativo 66/10);
  - c) impianti cogenerativi ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW, come previsto dal decreto legislativo 20/07;
- il servizio di scambio sul posto, a decorrere dall'1 gennaio 2009, è erogato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE (di seguito: GSE), sulla base delle condizioni definite dalla deliberazione ARG/elt 74/08, e si concretizza nella corresponsione, da parte del GSE, di un contributo in conto scambio che garantisca, al più, l'equivalenza tra quanto pagato dall'utente per l'energia elettrica prelevata e il valore dell'energia elettrica immessa in rete. Le eventuali eccedenze economiche possono essere liquidate ovvero mantenute a credito, presso il GSE, per compensazioni negli anni successivi, senza scadenza.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'attuale scambio sul posto, regolato dalla deliberazione ARG/elt 74/08, prevede che l'utente dello scambio acquisti l'intera quantità di energia elettrica prelevata da un qualsiasi venditore (ivi inclusi i venditori in maggior tutela per gli aventi diritto); e che il medesimo utente sigli con il GSE la convenzione per lo scambio sul posto, sulla base della quale il GSE prende in consegna l'intera quantità di energia elettrica immessa, vendendola sul mercato e regolando i contratti di trasmissione, distribuzione e di dispacciamento con le imprese distributrici e con Terna;
- il GSE, nell'ambito della convenzione per lo scambio sul posto, eroga all'utente dello scambio un contributo in conto scambio, pari alla somma di due componenti:
  - a) una prima componente finalizzata alla compensazione economica tra il valore dell'energia elettrica immessa e il valore dell'energia elettrica prelevata al netto degli oneri associati ai servizi di trasmissione, distribuzione, misura e di dispacciamento comprensivi delle relative componenti fisse, nonché delle componenti A, UC ed MCT;
  - b) una seconda componente finalizzata alla restituzione all'utente dello scambio, da parte del GSE, delle componenti tariffarie variabili "rimborsabili" (cd.

corrispettivo unitario di scambio). Più in dettaglio, il valore del corrispettivo unitario di scambio, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, è pari alla somma delle componenti variabili della tariffa di trasmissione, della tariffa di distribuzione, degli oneri di sistema (A e UC) e dei corrispettivi di dispacciamento, mentre, nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, è pari alla somma delle componenti variabili della tariffa di trasmissione, della tariffa di distribuzione e dei corrispettivi di dispacciamento;

- la compensazione economica di cui alla predetta lettera a) deriva dalla valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete, mentre la restituzione dei corrispettivi tariffari di cui alla predetta lettera b) rappresenta il vero e proprio incentivo intrinseco nello scambio sul posto;
- nel caso in cui il valore dell'energia elettrica immessa sia superiore a quello dell'energia elettrica prelevata, tale maggior valore, a scelta dell'utente dello scambio, viene liquidato o viene riportato a credito negli anni solari successivi senza scadenza;
- lo scambio sul posto viene erogato sulla base di un contratto annuale tacitamente rinnovabile; e che tali condizioni contrattuali devono essere aggiornate al fine di tenere conto dell'evoluzione della regolazione vigente;
- l'Autorità, con le deliberazioni VIS 176/10 e ARG/elt 226/10 (assunte a seguito della conclusione dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione VIS 46/10), ha previsto particolari disposizioni per risolvere le criticità riscontrate nel primo anno di erogazione del servizio di scambio sul posto regolato dalla deliberazione ARG/elt 74/08; in particolare, l'Autorità ha:
  - a) previsto che il GSE aggiorni le proprie regole tecniche al fine di razionalizzare i flussi informativi oltre che i portali informatici per l'acquisizione dei dati;
  - b) previsto che il GSE ridefinisca le proprie modalità di comunicazione agli utenti dello scambio al fine di migliorare la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse;
  - c) introdotto indicatori atti a verificare la tempestività nell'adempimento degli obblighi della deliberazione ARG/elt 74/08, da parte dei gestori di rete, società di vendita e GSE, al fine di regolare adeguatamente le rispettive responsabilità nei casi di ritardo;
- ad oggi, dall'analisi delle informazioni ricevute dal GSE e dagli altri operatori interessati (gestori di rete e società di vendita), sembrerebbero comunque persistere, pur considerando gli interventi richiamati al precedente alinea, le seguenti due criticità:
  - a) ritardi nell'invio al GSE, entro le tempistiche definite dalla deliberazione ARG/elt 226/10, dei dati di misura da parte dei gestori di rete e soprattutto delle informazioni necessarie da parte delle società di vendita. È peraltro probabile, come evidenziato dai gestori di rete e dalle società di vendita, che i predetti ritardi siano, almeno in parte, causati da malfunzionamenti del portale informatico del GSE;
  - b) difficoltà, da parte del GSE, nella gestione delle comunicazioni relative alle informazioni di competenza delle società di vendita, riconducibili sostanzialmente all'errata comunicazione, da parte degli utenti dello scambio, della propria società di vendita, soprattutto a seguito di *switching*.

## CONSIDERATO CHE:

- per effetto della restituzione di alcune componenti tariffarie, che deriva dall'applicazione dello scambio sul posto, i costi non allocati agli utenti dello scambio vengono allocati agli altri clienti finali del sistema elettrico, riducendo, di fatto, la quantità di energia elettrica per cui trovano applicazione tali componenti tariffarie;
- gli oneri generali di sistema non hanno nulla a che vedere con l'effettivo utilizzo delle reti elettriche, in quanto sono oneri di natura parafiscale derivanti prevalentemente dagli strumenti di incentivazione per la promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica; se anche tali oneri fossero complessivamente costanti negli anni (in realtà aumentano per effetto dell'estensione degli strumenti incentivanti), al diminuire della quantità di energia elettrica per cui tali oneri trovano applicazione, aumenterebbe il loro valore medio unitario, fino a raggiungere livelli di potenziale insostenibilità per alcune tipologie di clienti finali;
- l'esonero dall'applicazione di alcune componenti tariffarie può comportare un continuo aumento indotto della quantità di energia elettrica non soggetta alle medesime componenti. Infatti, più aumenta l'incidenza delle componenti tariffarie sul prezzo finale dell'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica e più altri clienti finali saranno indotti a realizzare sistemi che consentono esoneri tariffari; ciò comporterebbe un'ulteriore riduzione della quantità di energia elettrica a cui si applicano le tariffe di trasmissione e di distribuzione, i corrispettivi di dispacciamento e gli oneri di sistema e, quindi, un ulteriore aumento del loro valore unitario;
- l'esonero dall'applicazione di alcune componenti tariffarie costituisce un vero e proprio incentivo implicito e, come tale, difficilmente monitorabile e adattabile alle reali esigenze; inoltre, un tale tipo di incentivo, se raggiunge valori unitari sufficientemente elevati, può indurre alla realizzazione di nuovi impianti di produzione particolarmente costosi rispetto ad altre soluzioni e scarsamente efficienti, che diversamente non verrebbero realizzati. Questa situazione comporterebbe un beneficio per chi realizza nuovi impianti di produzione (anche se potenzialmente inefficienti) ma il sistema elettrico nel suo complesso finirebbe con l'accollarsi oneri maggiori derivanti dalla promozione (implicita) di soluzioni poco efficienti;
- le fonti rinnovabili sono un pilastro fondamentale per consentire uno sviluppo ambientalmente sostenibile, oltre che per ridurre, con valenze strategiche ed economiche, la dipendenza energetica dall'estero; peraltro l'importanza delle fonti rinnovabili e la connessa esigenza di incentivarle trovano un limite nei principi di efficienza e di corretta attribuzione delle responsabilità, in forza dei quali ogni misura di incentivazione non può comportare una distorta allocazione di costi indotti sul sistema elettrico;
- il documento per la consultazione relativo alla Strategia Energetica Nazionale ha evidenziato che, con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici, occorre definire le misure di accompagnamento alla *grid parity*, tra cui "una possibile revisione del meccanismo di scambio sul posto in modo da ampliarne l'applicazione, ma anche consentire che i produttori rinnovabili partecipino pienamente ad alcuni dei costi di sistema che essi stessi contribuiscono a generare,

per evitare che tali costi ricadano su un segmento di clientela sempre più limitato e quindi eccessivamente penalizzato”;

- l'articolo 39, del decreto-legge 83/12 prevede:
    - al comma 1, che “con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite [...] le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa”;
    - al comma 2, che “i decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità [...] che assicurino l'invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
    - al comma 3, che “i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali siano rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione di decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico”.
- e che, pertanto, tali disposizioni potrebbero avere effetti anche sulla restituzione degli oneri generali di sistema nell'ambito dello scambio sul posto.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 23, del decreto interministeriale 6 luglio 2012:
  - a) al comma 2, ha previsto che l'Autorità aggiorni la disciplina delle condizioni tecnico-economiche dello scambio sul posto, anche con riferimento agli impianti alimentati dalla fonte solare, al fine di semplificarne la fruizione anche per gli impianti già entrati in esercizio;
  - b) al comma 3, ha disposto che, con l'aggiornamento del meccanismo dello scambio sul posto, si preveda che l'energia elettrica immessa sia valorizzata ai prezzi di mercato e, in aggiunta, si stabiliscano corrispettivi medi forfetari annualmente definiti e pubblicati dall'Autorità per gli oneri mediamente sostenuti per l'utilizzo della rete; e che tali corrispettivi, commisurati alla potenza degli impianti e alla fonte utilizzata, siano applicati limitatamente alla quantità di energia elettrica scambiata con la rete, come comunicata dai gestori di rete;
- dalla previsione richiamata alla precedente lettera b) consegue che l'Autorità è tenuta a prevedere l'applicazione all'energia elettrica scambiata di un corrispettivo che tenga conto degli oneri mediamente sostenuti per l'utilizzo della rete (cioè, in particolare, delle tariffe di trasmissione e di distribuzione e dei corrispettivi di dispacciamento), non anche necessariamente degli oneri generali di sistema (che concettualmente non sono correlati all'effettivo utilizzo delle reti elettriche).

## CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con il documento per la consultazione 322/2012/R/eel, ha espresso i propri orientamenti in materia di scambio sul posto per dare attuazione alle disposizioni previste dal decreto interministeriale 6 luglio 2012, anche tenendo conto delle criticità riscontrate nei primi anni di applicazione della deliberazione ARG/elt 74/08;
- gli orientamenti presentati dall'Autorità con il documento per la consultazione 322/2012/R/eel, avendo l'obiettivo di semplificare le modalità di erogazione dello scambio sul posto (anche tenendo conto delle problematiche emerse nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva, oltre che di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012), inevitabilmente comportano una maggiore standardizzazione;
- il documento per la consultazione 322/2012/R/eel ha previsto che lo scambio sul posto, come già attualmente avviene, si concretizzi nell'erogazione, da parte del GSE, di un contributo in conto scambio, a sua volta pari alla somma di due termini:
  - a) il primo relativo alla valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete;
  - b) il secondo relativo alla restituzione della parte variabile delle componenti delle tariffe di trasmissione, di distribuzione e degli oneri generali di sistema (questi ultimi in modo diversificato in funzione della tipologia impiantistica e della data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione) nonché dei corrispettivi di dispacciamento; e che tale restituzione sia riferita alla quantità di energia elettrica scambiata, come se tale energia non avesse mai utilizzato la rete elettrica;
- con riferimento al calcolo del contributo in conto scambio, il documento per la consultazione 322/2012/R/eel ha previsto che:
  - a) venga riconosciuto all'utente dello scambio il controvalore dell'intera quantità di energia elettrica immessa, senza più prevedere che il valore dell'energia elettrica immessa sia erogato limitatamente al valore dell'energia elettrica prelevata e che le eventuali eccedenze siano liquidate ovvero mantenute a credito per compensazioni negli anni successivi;
  - b) sia riconosciuto, per la quantità di energia elettrica scambiata nell'anno solare, un corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale, definito e pubblicato dall'Autorità, senza più prevedere che tale corrispettivo sia determinato per ogni singolo utente dello scambio sulla base delle proprie bollette;
  - c) il GSE calcoli, su base convenzionale, il valore dell'energia elettrica immessa che eccede il valore dell'energia elettrica prelevata;
- con riferimento alla definizione del corrispettivo unitario di scambio forfetario, il documento per la consultazione 322/2012/R/eel ha previsto che tale corrispettivo sia differenziato esclusivamente in base:
  - a) alla tipologia di punto di prelievo nella titolarità del cliente finale come definito dall'articolo 2, comma 2.2, del Testo Integrato Trasporto;
  - b) nel caso delle utenze domestiche in bassa tensione, alla tipologia di tariffa applicata, distinguendo tra tariffa D2 (nel caso di residenza anagrafica del cliente finale e impegni di potenza fino a 3 kW) e tariffa D3 (nei casi diversi dai precedenti), eventualmente prevedendo, per semplicità, che venga definito

- un unico valore medio del corrispettivo unitario di scambio forfetario senza distinzione per scaglioni progressivi di consumo;
- c) nel caso di utenze in media, alta e altissima tensione, ai *range* di consumi mensili;
  - d) alla tipologia di impianto, distinguendo tra impianti alimentati da fonti rinnovabili e impianti cogenerativi ad alto rendimento;
- le modifiche sopra descritte relative alle modalità di calcolo del contributo in conto scambio fanno sì che, ai fini dello scambio sul posto, non siano più coinvolte le società di vendita, rendendo più semplice l'applicazione dello scambio sul posto poiché non sono più necessari i dati relativi alle bollette effettivamente pagate dall'utente dello scambio;
  - con riferimento alle tempistiche di pubblicazione ed erogazione dei contributi in conto scambio, il documento per la consultazione 322/2012/R/eel ha previsto che:
    - a) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, il GSE pubblichi i valori a conguaglio del contributo in conto scambio, evidenziando la parte già riconosciuta in acconto;
    - b) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, il GSE comunichi all'utente dello scambio il valore dell'energia elettrica immessa che eccede il valore dell'energia elettrica prelevata;
    - c) entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, il GSE eroghi il conguaglio del contributo in conto scambio, non modificando i principi già oggi vigenti, sulla base dei quali il GSE ha definito la regolazione in acconto dello scambio sul posto;
  - il documento per la consultazione 322/2012/R/eel ha anche previsto alcuni indicatori per la verifica del rispetto delle tempistiche per la trasmissione dei dati di misura e per l'erogazione dei contributi in conto scambio, introducendo delle penali economiche in capo ai gestori di rete in caso di mancato rispetto delle tempistiche di trasmissione dei dati di misura (ad eccezione dei casi in cui i ritardi siano imputabili a terzi);
  - con riferimento alla valutazione dell'operato del GSE in merito all'erogazione dei contributi in conto scambio, con il documento per la consultazione 322/2012/R/eel è stata valutata l'opportunità di prevedere disposizioni simili a quelle indicate per i gestori di rete ovvero definire opportuni indicatori da utilizzarsi ai fini della determinazione, con separato provvedimento, della copertura dei costi di funzionamento del GSE;
  - con riferimento alle nuove condizioni per l'erogazione dello scambio sul posto, il documento per la consultazione 322/2012/R/eel ha previsto che:
    - a) le nuove modalità di erogazione possano eventualmente trovare applicazione già a decorrere dal conguaglio per l'anno 2012 (da effettuarsi nei primi mesi del 2013), compatibilmente con le tempistiche necessarie ai fini dell'implementazione dei sistemi informatici per la gestione delle nuove procedure;
    - b) gli oneri generali di sistema (in particolare le componenti tariffarie A, UC<sub>4</sub> e UC<sub>7</sub>) non siano più restituiti nel corrispettivo unitario di scambio forfetario nel caso degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili che entreranno in esercizio dall'1 gennaio 2013 ovvero anche nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti. Ciò affinché gli oneri generali di sistema possano essere maggiormente distribuiti e non gravino



solo su una quantità sempre più ridotta di energia elettrica e su un numero sempre più ridotto di clienti finali.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la maggior parte dei soggetti interessati condivide l'obiettivo di semplificazione delle modalità di erogazione dello scambio sul posto;
- alcuni soggetti interessati richiedono che lo scambio sul posto preveda la compensazione fisica (*net metering*) tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata, come avveniva fino alla fine del 2008, e non più la compensazione economica come attualmente vigente;
- gli orientamenti dell'Autorità ai fini del calcolo del contributo in conto scambio sono stati positivamente accolti da tutti i soggetti interessati;
- alcuni soggetti interessati hanno richiesto che, diversamente da quanto indicato nel documento per la consultazione 322/2012/R/eel, per le utenze domestiche venga definito un unico valore del corrispettivo unitario di scambio forfetario; ciò consentirebbe una più immediata comprensibilità del calcolo del medesimo contributo, oltre che una maggiore semplicità di definizione del contributo in conto scambio;
- i soggetti interessati hanno sostanzialmente condiviso le tempistiche di pubblicazione ed erogazione dei contributi in conto scambio presentate nel documento per la consultazione 322/2012/R/eel; il GSE evidenzia l'opportunità di confermare le tempistiche di pubblicazione ed erogazione dei contributi in conto scambio attualmente vigenti (15 maggio anziché 30 aprile per la pubblicazione dei totali da erogare; 30 giugno anziché 31 maggio per l'effettiva erogazione) al fine di consentire al medesimo GSE di completare per tempo i propri adempimenti;
- la maggior parte dei soggetti interessati condivide gli strumenti indicati nel documento per la consultazione 322/2012/R/eel per la verifica delle tempistiche previste ai fini dell'erogazione del servizio di scambio sul posto, segnalando l'opportunità di prevedere anche degli indicatori che valutino la qualità dei dati di misura inviati dai gestori di rete al GSE; i gestori di rete ritengono particolarmente gravose le penali previste nel caso di ritardi nella trasmissione dei dati di misura, soprattutto perché potrebbero applicarsi più volte per la stessa convenzione di scambio sul posto;
- la maggior parte dei soggetti interessati evidenzia che sia più opportuno definire, in un unico provvedimento dell'Autorità relativo al riconoscimento dei costi di funzionamento del GSE, alcuni indicatori specifici che consentano di valutare nel complesso le attività del GSE (ritardi, errori di calcolo, ma anche funzionalità del portale informatico, prestazioni del *call center*, assistenza);
- la maggior parte dei soggetti interessati richiede che le proposte di semplificazione indicate nel documento per la consultazione 322/2012/R/eel siano attuate il più presto possibile, eventualmente già a partire dal calcolo del conguaglio del contributo in conto scambio relativo all'anno 2012; il GSE segnala, invece, l'esigenza che il nuovo meccanismo di calcolo del contributo in conto scambio si applichi a decorrere dal conguaglio relativo all'anno 2013, al fine di adeguare i flussi informativi esistenti, di definire correttamente i nuovi flussi informativi e di disporre di un periodo transitorio per testare e portare a regime i nuovi flussi informativi; il GSE e altri soggetti evidenziano altresì l'eventuale insorgere di

criticità derivanti dall'implementazione, a fine 2012, di modifiche regolatorie impattanti sul calcolo del conguaglio per il medesimo anno 2012 ormai concluso, per il quale l'utente dello scambio non avrebbe più la facoltà di modificare le condizioni contrattuali in merito alla valorizzazione dell'energia;

- alcuni soggetti interessati, con riferimento al caso di scambio sul posto per Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti e per il Ministero della Difesa, hanno evidenziato l'esigenza di applicare fin da subito gli orientamenti di cui al documento per la consultazione 322/2012/R/eel;
- in relazione alla previsione di non restituire gli oneri generali di sistema (in particolare le componenti tariffarie A, UC<sub>4</sub> e UC<sub>7</sub>) nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili:
  - a) i produttori e le relative associazioni di categoria non condividono tale orientamento (sia nel caso di applicazione ai soli impianti che entreranno in esercizio dall'1 gennaio 2013, sia nel caso di applicazione a tutti gli impianti); in più ritengono che tale previsione rappresenti un disincentivo all'utilizzo dello scambio sul posto e una penalizzazione per gli impianti che non potranno più accedere agli strumenti incentivanti;
  - b) le società di vendita condividono tale orientamento, anche uniformando *in toto* il trattamento per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili agli impianti cogenerativi ad alto rendimento; alcune di esse ritengono che tale orientamento debba trovare applicazione anche per gli impianti esistenti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il decreto interministeriale 5 luglio 2012 (cd. quinto conto energia) prevede che gli impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 1 MW abbiano diritto a una tariffa onnicomprensiva da applicarsi all'energia elettrica prodotta netta immessa in rete, nonché ad un premio da applicarsi all'energia elettrica prodotta netta consumata in sito; i valori delle tariffe onnicomprensive e dei premi sono differenziati sulla base della tipologia impiantistica, della potenza installata e della data di entrata in esercizio; i valori dei premi sono stati calcolati sottraendo alla tariffa incentivante onnicomprensiva un valore convenzionale pari a 82 €/MWh;
- il valore convenzionale di 82 €/MWh è coerente con i prezzi del Mercato del Giorno Prima attesi nel prossimo anno anche tenuto conto che l'energia oggetto di valorizzazione in borsa è aumentata dei fattori percentuali convenzionali di perdita ai sensi dell'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement;
- il decreto interministeriale 5 luglio 2012 si applica nel caso di impianti che entrano in esercizio dal 27 agosto 2012;
- il decreto interministeriale 6 luglio 2012 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1 MW e diversi dai fotovoltaici abbiano diritto a una tariffa onnicomprensiva da applicarsi all'energia elettrica prodotta netta immessa in rete; i valori delle tariffe incentivanti onnicomprensive sono differenziati sulla base della fonte, della tipologia impiantistica, della potenza installata e della data di entrata in esercizio;
- il decreto interministeriale 6 luglio 2012 si applica nel caso di impianti che entrano in esercizio dall'1 gennaio 2013, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto;

- i decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012 prevedono che lo scambio sul posto sia alternativo alle tariffe fisse onnicomprensive di cui ai medesimi decreti;
- il decreto interministeriale 18 dicembre 2008 prevede che lo scambio sul posto sia alternativo alle tariffe fisse onnicomprensive di cui al medesimo decreto;
- i decreti interministeriali 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 prevedono che lo scambio sul posto trovi applicazione, per gli aventi diritto che ne fanno richiesta, in aggiunta agli incentivi previsti dai medesimi decreti.

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 20/07 e il decreto ministeriale 4 agosto 2011 hanno introdotto in Italia la nuova definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui alla direttiva 2004/8/CE;
- la nuova definizione di cogenerazione ad alto rendimento consente che un impianto o una sezione di cogenerazione possa risultare anche parzialmente ad alto rendimento, il che complica notevolmente le modalità applicative dello scambio sul posto per tali impianti.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- richiedere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare di partecipare a:
  - il monitoraggio, condotto dall’Autorità, sull’evoluzione delle quantità di energia elettrica che usufruiscono delle diverse forme di incentivazione implicita esistenti;
  - l’analisi, condotta dall’Autorità, per l’individuazione di strumenti e criteri con cui limitare il valore di tali incentivazioni implicite in coerenza con i costi delle soluzioni tecnologiche efficienti, affinché sia contenuto l’onere degli incentivi in bolletta entro un livello sostenibile ed efficientemente commisurato alle esternalità energetico–ambientali;
- prevedere una nuova regolazione dello scambio sul posto, dando seguito all’articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012 e tenendo altresì conto delle problematiche emerse negli ultimi anni di applicazione dello scambio sul posto;
- prevedere che lo scambio sul posto continui ad essere regolato sulla base della compensazione economica tra l’energia elettrica immessa e l’energia elettrica prelevata, poiché tale modalità è l’unica compatibile con il libero mercato dell’energia elettrica e consente di evitare le problematiche che deriverebbero dal *net metering* (come già ampiamente descritte nella Relazione Tecnica alla deliberazione ARG/elt 74/08);
- continuare a prevedere, pertanto, che l’utente dello scambio acquisti l’intera quantità di energia elettrica prelevata da un qualsiasi venditore (ivi inclusi i venditori in maggior tutela per gli aventi diritto); e che il medesimo utente sigli con il GSE la convenzione per lo scambio sul posto, sulla base della quale il GSE prende in consegna l’intera quantità di energia elettrica immessa, vendendola sul mercato e regolando i contratti di trasmissione, distribuzione e di dispacciamento con le imprese distributrici e con Terna;
- prevedere che il GSE, nell’ambito della convenzione per lo scambio sul posto, eroghi all’utente dello scambio un contributo in conto scambio, pari alla somma di

due componenti: la prima finalizzata alla valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete; la seconda (che rappresenta il vero e proprio incentivo intrinseco nello scambio sul posto) finalizzata alla restituzione di alcune componenti tariffarie secondo la declinazione di cui ai successivi punti;

- innovare l'attuale disciplina dello scambio sul posto rivedendo le modalità di restituzione delle componenti tariffarie variabili inizialmente allocate all'utente dello scambio per la quantità di energia elettrica scambiata e promuovendo la semplificazione delle condizioni procedurali sottostanti all'erogazione del servizio di scambio sul posto.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

in relazione alla restituzione delle componenti tariffarie variabili

- prevedere che:
  - si continui a disporre la restituzione delle componenti tariffarie variabili relative all'utilizzo delle reti per la quantità di energia elettrica scambiata, come previsto dall'articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012;
  - si continui comunque a disporre la restituzione degli oneri generali di sistema nel caso di impianti alimentati dalle fonti rinnovabili, per la quantità di energia elettrica scambiata; ciò al fine di assicurare un'applicazione graduale rispetto a quanto previsto dall'articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012, nelle more del monitoraggio e dell'analisi delle diverse forme di incentivazione implicite oggi esistenti e nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del decreto-legge 83/12;
- prevedere altresì che la restituzione degli oneri generali di sistema nel caso di impianti alimentati dalle fonti rinnovabili, anche già in esercizio, debba avvenire entro un limite massimo da definirsi con successivo provvedimento, sulla base dell'analisi dei costi medi di investimento e di esercizio nonché dei ricavi complessivi degli impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto e tenendo conto dell'impatto complessivo degli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche; e che tale limite massimo possa essere aggiornato su base annuale fino a prevedere eventualmente l'azzeramento della restituzione degli oneri generali di sistema a seguito dei risultati delle predette analisi;
- dare mandato al Direttore della Direzione Mercati di verificare i costi medi di investimento e di esercizio nonché i ricavi complessivi degli impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto, anche avvalendosi del supporto di università o enti di ricerca;
- prevedere che, transitoriamente per l'anno 2013, il limite massimo per la restituzione degli oneri generali di sistema sia correlato, in via convenzionale e prudenziale:
  - nel caso di impianti fotovoltaici, alla media aritmetica dei valori, relativi ai primi tre semestri di applicazione del decreto interministeriale 5 luglio 2012, della tariffa premio sull'energia consumata in sito riportata nel medesimo decreto per ogni intervallo di potenza e relativa al caso degli impianti sugli edifici;
  - nel caso di impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili, alla differenza tra i valori della tariffa incentivante base relativa all'anno 2013 definita, per ogni fonte, dal decreto interministeriale 6 luglio 2012 e il medesimo prezzo medio

dell'energia elettrica utilizzato, nel decreto interministeriale 5 luglio 2012, per calcolare la differenza tra la tariffa onnicomprensiva e la tariffa premio sull'energia consumata in sito; ciò al fine di garantire uniformità di trattamento tra impianti alimentati da diverse fonti rinnovabili;

- prevedere che il predetto limite massimo per la restituzione degli oneri generali di sistema, riferito al solo anno 2013, sia definito, per semplicità, per i soli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 20 kW; ciò poiché, nel caso di impianti di potenza fino a 20 kW tale limite massimo ha effetti solo in poche e particolari situazioni;
- prevedere, tenendo conto di quanto sopra detto, che:
  - a) nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW siano restituite, tramite il corrispettivo unitario di scambio forfetario, tutte le parti variabili delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento e delle componenti tariffarie A e UC;
  - b) nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW siano restituite, tramite il corrispettivo unitario di scambio forfetario, tutte le parti variabili delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento e delle componenti tariffarie A e UC; e che la restituzione delle parti variabili delle componenti tariffarie A e UC (con l'unica eccezione delle componenti UC<sub>3</sub> e UC<sub>6</sub> afferenti l'utilizzo delle reti elettriche) sia tale che il corrispettivo unitario di scambio forfetario non sia superiore al limite massimo sopra indicato, pur garantendo al tempo stesso che il corrispettivo unitario di scambio forfetario sia almeno pari alla restituzione delle parti variabili delle tariffe di trasmissione, di distribuzione e dei corrispettivi di dispacciamento;
  - c) nel caso degli impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili non siano restituite, tramite il corrispettivo unitario di scambio forfetario, le parti variabili delle componenti tariffarie A e UC, con l'unica eccezione delle componenti UC<sub>3</sub> e UC<sub>6</sub> afferenti l'utilizzo delle reti elettriche. Ciò in sostanziale coerenza con quanto già previsto dalla deliberazione ARG/elt 74/08.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

in relazione alla semplificazione

- innovare le modalità attualmente vigenti per l'erogazione dello scambio sul posto tramite due interventi rilevanti: l'eliminazione dei dati relativi alle singole bollette elettriche, evitando i flussi informativi provenienti dalle società di vendita, e la standardizzazione del corrispettivo unitario di scambio forfetario, espresso in c€/kWh, pari alla somma delle componenti tariffarie variabili "rimborsabili";
- non prevedere che per le utenze domestiche venga definito un unico valore del corrispettivo unitario di scambio forfetario indifferenziato per scaglioni progressivi e indipendente dall'energia elettrica effettivamente prelevata, poiché la variabilità di tale corrispettivo è molto marcata tra i diversi scaglioni progressivi di consumo nonché tra le tariffe D2 e D3;
- confermare, nella sostanza, le altre condizioni procedurali sottostanti all'erogazione del servizio di scambio sul posto già presentate nel documento per la consultazione

322/2012/R/eel, prevedendo, a differenza del predetto documento per la consultazione, che:

- a) l'utente dello scambio possa continuare a scegliere, ogni anno, se le eccedenze siano liquidate o vengano riportate a credito negli anni solari successivi senza scadenza. In questo modo, infatti, viene comunque rispettato il dettato normativo del decreto interministeriale 6 luglio 2012 secondo cui l'energia elettrica immessa viene valorizzata a prezzi di mercato e, al tempo stesso, viene mantenuta la possibilità, in capo all'utente dello scambio, di scegliere le modalità di gestione delle proprie eccedenze;
  - b) siano mantenute le tempistiche di pubblicazione ed erogazione dei contributi in conto scambio attualmente vigenti accogliendo, in tal senso, le richieste del GSE;
  - c) il calcolo del corrispettivo unitario di scambio forfetario sia effettuato su base mensile, anziché trimestrale, al fine di recepire eventuali aggiornamenti tariffari nel corso del medesimo trimestre; e che, ai fini dei conguagli nel caso di utenti dello scambio connessi alle reti di bassa o media tensione, si consideri, per semplicità, la media aritmetica, su base annua, dei valori mensili dei corrispettivi unitari di scambio forfetario;
  - d) siano riviste le penali applicate in caso di ritardi, da parte dei gestori di rete, nella trasmissione dei dati di misura e delle informazioni necessarie al GSE affinché le penali non siano applicate più volte, con riferimento alla medesima scadenza, per la stessa convenzione di scambio sul posto;
- confermare gli indicatori presentati nel documento per la consultazione 322/2012/R/eel per la verifica del rispetto delle tempistiche di trasmissione delle misure e delle informazioni in capo ai gestori di rete e rimandare a un successivo provvedimento la definizione di indicatori specifici che consentano di valutare nel complesso le attività del GSE;
  - prevedere che, per semplicità, l'impianto (o la sezione) di cogenerazione ad alto rendimento, ai soli fini del presente provvedimento, sia l'impianto (o la sezione) che soddisfa la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, eventualmente anche per una frazione d'anno, e per cui la grandezza  $E_{CHP}$ , definita dal medesimo decreto, risulta superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica del medesimo impianto (o sezione) nell'anno solare o nella frazione d'anno per cui viene richiesta la qualifica ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 settembre 2011;
  - prevedere che la nuova regolazione dello scambio sul posto trovi applicazione a partire dall'anno 2013 per tutti gli utenti dello scambio; e che il servizio di scambio sul posto continui ad essere erogato sulla base di un contratto annuale tacitamente rinnovabile le cui condizioni contrattuali siano periodicamente aggiornate al fine di tenere conto dell'evoluzione della regolazione vigente.

## **DELIBERA**

1. di richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare di partecipare :

- al monitoraggio, condotto dall'Autorità, sull'evoluzione delle quantità di energia elettrica che usufruiscono delle diverse forme di incentivazione implicita esistenti;
  - all'analisi, condotta dall'Autorità, per l'individuazione di strumenti e criteri con cui limitare il valore di tali incentivazioni implicite in coerenza con i costi delle soluzioni tecnologiche efficienti, affinché sia contenuto l'onere degli incentivi in bolletta entro un livello sostenibile ed efficientemente commisurato alle esternalità energetico-ambientali;
2. di approvare il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto (TISP), riportato nell'allegato (*Allegato A*) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  3. di prevedere che con successivo provvedimento siano definiti appositi indicatori che consentano di valutare nel complesso le attività del GSE ai fini della definizione delle modalità di riconoscimento dei costi di funzionamento;
  4. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati di verificare i costi medi di investimento e di esercizio nonché i ricavi complessivi degli impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto, anche avvalendosi del supporto di università o enti di ricerca;
  5. di aggiornare, con successivi provvedimenti, il limite massimo per la restituzione degli oneri generali di sistema nel caso di impianti alimentati dalle fonti rinnovabili da applicarsi negli anni successivi al 2013, sulla base dell'analisi di cui al punto 4. e tenendo conto dell'impatto complessivo degli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche;
  6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE;
  7. di prevedere che l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 74/08 continui ad esplicitare i propri effetti ai soli fini del calcolo del conguaglio dell'anno 2012, dopo di che la deliberazione ARG/elt 74/08 sia abrogata; e che l'Allegato A alla presente deliberazione trovi applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2013;
  8. di prevedere che i punti 3. e 4. della deliberazione ARG/elt 226/10 trovino applicazione anche ai fini dell'erogazione a conguaglio dello scambio sul posto per l'anno 2012; e che, a tal fine, le scadenze nell'anno 2013 siano da intendersi riferite ai medesimi giorni calendariali riportati per l'anno 2012 in relazione all'erogazione a conguaglio dello scambio sul posto per l'anno 2011;
  9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*

**TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ E DELLE CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE**  
**PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**  
*Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 20/07, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 28/11, le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Vendita, le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 89/09, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Settlement, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Trasporto, nonché le seguenti definizioni:
- a) **energia elettrica immessa** è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement;
  - b) **energia elettrica prelevata** è l'energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete;
  - c) **energia elettrica scambiata** è, relativamente ad un anno solare, il valore minimo tra il totale dell'energia elettrica immessa e il totale dell'energia elettrica prelevata per il tramite del punto di scambio;
  - d) **gestore di rete** è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica;
  - e) **GSE** è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE;
  - f) **impianto** è:
    - f1) nel caso in cui sia alimentato dalla fonte idrica, l'insieme delle opere di presa, di adduzione e di restituzione, delle opere civili ed elettromeccaniche, poste a monte del punto di connessione con la rete, a cui è associato il/i disciplinare/i di concessione di derivazione d'acqua; ovvero
    - f2) nel caso in cui sia alimentato da fonti diverse da quella idrica, di norma, l'insieme dei gruppi di generazione di energia elettrica posti a monte del punto di connessione con la rete;
  - g) **impianto (o sezione) di cogenerazione ad alto rendimento**, ai soli fini del presente provvedimento, è l'impianto (o la sezione) che soddisfa la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, eventualmente anche per una frazione d'anno, e per cui la grandezza  $E_{CHP}$ , definita dal medesimo decreto, risulta superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica del medesimo impianto (o sezione) nell'anno solare o nella frazione d'anno per cui viene richiesta la qualifica ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 settembre 2011;



- h) **potenza attiva nominale di un generatore** è la massima potenza elettrica attiva espressa in MW (calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;
- i) **potenza di un impianto** è:
  - i1) nel caso in cui l'impianto sia alimentato dalla fonte idrica, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente all'applicazione del deflusso minimo vitale;
  - i2) nel caso in cui l'impianto sia alimentato da fonti diverse da quella idrica, la somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto;
- j) **prezzo unico nazionale orario** è il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
- k) **prezzo zonale orario** è il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
- l) **punto di scambio** è il punto di connessione tra la rete e l'impianto per cui si richiede il servizio di scambio sul posto, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidano. Con riferimento a tale punto vengono misurate l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata;
- m) **scambio sul posto** è un istituto regolatorio che consente di compensare le partite di energia elettrica immessa in rete in un'ora con quella prelevata dalla rete in un'ora diversa da quella in cui avviene l'immissione;
- n) **utente dello scambio** è il soggetto a cui è erogato lo scambio sul posto.

## **Articolo 2**

### *Oggetto e finalità*

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità e le condizioni economiche per lo scambio sul posto dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03, dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07 e dell'articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012.
- 2.2 Lo scambio sul posto è erogato al cliente finale, o a un soggetto mandatario del medesimo cliente finale, che è titolare o ha la disponibilità di:
  - a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW e impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW fino a 200 kW entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007. Rientrano le centrali ibride qualora, su base annua, la produzione non imputabile alle fonti rinnovabili sia inferiore al 5% della produzione totale. Nel caso in cui l'utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero, non si applica il limite di 200 kW;
  - b) impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW. L'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio.

- 2.3 Ai fini dell'erogazione dello scambio sul posto, il punto di prelievo e il punto di immissione coincidono nell'unico punto di scambio, ad eccezione del caso in cui gli impianti siano alimentati da fonti rinnovabili e:
- a) l'utente dello scambio sul posto sia un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al Comune;
  - b) l'utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero.
- 2.4 Nei casi di cui al comma 2.3, lettere a) e b), è consentita la presenza di più impianti di produzione di energia elettrica purché, per ogni punto di connessione, la potenza complessiva non sia superiore a 200 kW. Inoltre, in tali casi, l'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata tramite tutti i punti di prelievo compresi nella convenzione di cui al comma 3.3. Il limite di 200 kW non si applica nel caso in cui l'utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero.
- 2.5 Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono principi di semplicità procedurale, di certezza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03, dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07 e dall'articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012.

## **TITOLO II**

### **MODALITÀ PROCEDURALI**

#### **Articolo 3**

##### *Procedure per lo scambio sul posto dell'energia elettrica*

- 3.1 Il servizio di scambio sul posto viene erogato dal GSE agli utenti dello scambio.
- 3.2 Il soggetto che intende beneficiare dello scambio sul posto presenta istanza al GSE utilizzando uno schema di istanza definito dal GSE, positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità. Nei casi previsti dal comma 2.3, lettere a) e b), in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, l'utente dello scambio comunica al GSE, secondo modalità da quest'ultimo definite, l'insieme dei punti di prelievo e di immissione per i quali richiede l'applicazione di un'unica convenzione di cui al comma 3.3 per la regolazione dello scambio sul posto. Qualora il soggetto di cui al presente comma intende accedere allo scambio sul posto, alle condizioni di cui al presente provvedimento, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, si applica quanto previsto all'articolo 4.
- 3.3 Il GSE stipula con il soggetto che intende beneficiare dello scambio sul posto la convenzione per la regolazione dello scambio sul posto e le relative tempistiche secondo uno schema di convenzione definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento e positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.

- 3.4 La convenzione di cui al comma 3.3 è di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile. Tale convenzione sostituisce i normali adempimenti relativi all'immissione di energia elettrica, ma non sostituisce i normali adempimenti relativi all'acquisto dell'energia elettrica prelevata, come previsti dal Testo Integrato Trasporto e dalla deliberazione n. 111/06. Pertanto, la regolazione economica dei prelievi di energia elettrica avviene secondo le modalità previste dalla regolazione vigente, ivi inclusa la maggior tutela per gli aventi diritto.
- 3.5 Lo scambio sul posto secondo le modalità di cui al presente provvedimento può avere inizio a decorrere da un giorno definito dalle parti purché siano completate le procedure necessarie all'inserimento delle unità di produzione che compongono l'impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 4.
- 3.6 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ai fini della gestione tecnica ed economica dello scambio sul posto, il GSE predispone un apposito portale informatico.

#### **Articolo 4**

##### *Accesso allo scambio sul posto a decorrere dalla data di entrata in esercizio*

- 4.1 Gli impianti oggetto della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 36.4, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, per i quali è stato scelto lo scambio sul posto, sono inseriti nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.
- 4.2 Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in esercizio, il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto è tenuto a inoltrare al GSE l'istanza di cui al comma 3.2. In caso contrario, l'impianto in oggetto viene escluso dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, come comunicata dal medesimo GSE.
- 4.3 A seguito dell'istanza di cui al comma 4.2, il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l'ammissibilità allo scambio sul posto. Qualora la verifica abbia esito positivo, il GSE stipula la convenzione di cui al comma 3.3 con effetti a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Qualora invece la verifica abbia esito negativo, il GSE rifiuta di stipulare la convenzione di cui al comma 3.3 e l'impianto in oggetto viene escluso dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE all'utente dello scambio.
- 4.4 Qualora l'utente dello scambio inoltri l'istanza a seguito della scadenza di cui al comma 4.2, si applica quanto previsto dal comma 3.5.
- 4.5 Per il periodo non compreso nella convenzione di cui al comma 3.3 in cui l'impianto era inserito nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, il medesimo GSE riconosce, per l'energia elettrica immessa, il prezzo di cui al comma 6.2.

**TITOLO III**  
**MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLO SCAMBIO SUL POSTO**

**Articolo 5**

*Adempimenti in capo agli utenti dello scambio sul posto*

- 5.1 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, l'utente dello scambio è tenuto a:
- a) nei casi di centrali ibride, trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati nel corso dell'anno solare precedente;
  - b) nei casi di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati e le informazioni necessarie ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 5 settembre 2011;
  - c) consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture al GSE per l'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall'articolo 9 del presente provvedimento.

**Articolo 6**

*Adempimenti in capo al GSE*

- 6.1 L'immissione in rete di energia elettrica nell'ambito dello scambio sul posto è gestita dal GSE applicando le disposizioni di cui alla deliberazione n. 111/06, di cui alla deliberazione ARG/elt 89/09 e di cui al Testo Integrato Trasporto. Il GSE assume il ruolo di utente del dispacciamento per l'energia elettrica ritirata nell'ambito dello scambio sul posto.
- 6.2 Il GSE, ai fini del calcolo del contributo per lo scambio sul posto, associa all'energia elettrica immessa un controvalore ( $C_{Ei}$ ), espresso in € pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e i prezzi zionali orari. Nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse, il GSE associa all'energia elettrica immessa un controvalore ( $C_{Ei}$ ), espresso in € pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e i prezzi unici nazionali orari.
- 6.3 Il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio, la parte energia convenzionale ( $O_E$ ), espressa in €, dell'onere sostenuto dal medesimo utente per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica prelevata e i prezzi unici nazionali orari.
- 6.4 Nel caso di utenti dello scambio connessi alle reti di bassa e media tensione, il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio su base annuale solare, il contributo in conto scambio (CS), espresso in €, pari alla somma del:
- a) minor valore tra il termine  $C_{Ei}$  di cui al comma 6.2 e il termine  $O_E$  di cui al comma 6.3;
  - b) prodotto tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale ( $CU_{Sf}$ ) di cui al comma 7.1 e l'energia elettrica scambiata ( $E_S$ ).

$$CS = \min (O_E; C_{Ei}) + CU_{Sf} * E_S$$

- 6.5 Nel caso di utenti dello scambio connessi alle reti di alta e altissima tensione e nel caso di eventuali altri utenti dello scambio per i quali il prelievo di almeno un mese è risultato superiore a 4 GWh, il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio su base annuale solare, il contributo in conto scambio (CS), espresso in € pari alla somma de:
- il minor valore tra il termine  $C_{Ei}$  di cui al comma 6.2 e il termine  $O_E$  di cui al comma 6.3;
  - la sommatoria dei prodotti mensili tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile ( $CU_{Sf,m}$ ) di cui al comma 7.2 e l'energia elettrica scambiata mensile ( $E_{S,m}$ ).

$$CS = \min (O_E; C_{Ei}) + \sum (CU_{Sf,m} * E_{S,m})$$

- 6.6 Nei casi previsti dal comma 2.3, lettere a) e b), in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio, il contributo in conto scambio (CS), espresso in € pari alla somma del:
- minor valore tra il termine  $C_{Ei}$  di cui al comma 6.2, riferito all'energia elettrica immessa in tutti i punti di immissione per cui viene richiesto lo scambio sul posto, e il termine  $O_E$  di cui al comma 6.3, riferito all'energia elettrica prelevata da tutti i punti di prelievo per cui viene richiesto lo scambio sul posto;
  - la sommatoria dei prodotti tra il termine  $CU_{Sf}$  di cui al comma 7.1 e l'energia elettrica scambiata nell'anno solare per ogni punto di scambio per cui viene richiesto lo scambio sul posto nel caso di utenze connesse alle reti di bassa e media tensione, ovvero la sommatoria dei prodotti mensili tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile ( $CU_{Sf,m}$ ) di cui al comma 7.2 e l'energia elettrica scambiata su base mensile per ogni punto di scambio per cui viene richiesto lo scambio sul posto nel caso delle altre utenze.
- 6.7 Nel caso in cui, per ciascun utente dello scambio, il termine  $C_{Ei}$  di cui al comma 6.2 sia superiore al termine  $O_E$  di cui al comma 6.3, la differenza tra  $C_{Ei}$  ed  $O_E$ :
- qualora l'utente dello scambio abbia optato per la gestione a credito delle eventuali eccedenze, viene riportata a credito per gli anni solari successivi a quello a cui è riferita. Tale credito, o parte di esso, viene sommato dal GSE al termine  $C_{Ei}$  di cui al comma 6.2 solo negli anni in cui il medesimo termine  $C_{Ei}$  sia inferiore al termine  $O_E$  di cui al comma 6.3 e comunque, ogni anno, nei limiti del valore del termine  $O_E$ ;
  - qualora l'utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, viene riconosciuta dal GSE all'utente dello scambio.

## **Articolo 7**

### *Modalità di calcolo del corrispettivo unitario di scambio forfetario*

- 7.1 Il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale ( $CU_{Sf}$ ), espresso in c€/kWh, è pari:
- nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale

relativo alle reti ( $CU_{Sf}^{reti}$ ) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema ( $CU_{Sf}^{ogs}$ ):

$$CU_{Sf} = CU_{Sf}^{reti} + CU_{Sf}^{ogs};$$

- b) nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti ( $CU_{Sf}^{reti}$ ) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema ( $CU_{Sf}^{ogs}$ ), quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di un limite massimo:

$$CU_{Sf} = CU_{Sf}^{reti} + \min(CU_{Sf}^{ogs}; \text{limite annuale});$$

- c) nel caso degli impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili, al corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti ( $CU_{Sf}^{reti}$ ).

7.2 Il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile ( $CU_{Sf,m}$ ), espresso in c€/kWh, è pari:

- a) nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti ( $CU_{Sf,m}^{reti}$ ) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo agli oneri generali di sistema ( $CU_{Sf,m}^{ogs}$ ):

$$CU_{Sf,m} = CU_{Sf,m}^{reti} + CU_{Sf,m}^{ogs};$$

- b) nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti ( $CU_{Sf,m}^{reti}$ ) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo agli oneri generali di sistema ( $CU_{Sf,m}^{ogs}$ ), quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di un limite massimo:

$$CU_{Sf,m} = CU_{Sf,m}^{reti} + \min(CU_{Sf,m}^{ogs}; \text{limite mensile});$$

- c) nel caso degli impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili, al corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti ( $CU_{Sf,m}^{reti}$ ).

7.3 Ai fini del calcolo del corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale di cui al comma 7.1 e del corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile di cui al comma 7.2:

- a)  $CU_{Sf}^{reti}$  è la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, dei termini  $CU_{Sf,m}^{reti}$  definiti su base mensile e relativi al medesimo anno solare;
- b)  $CU_{Sf,m}^{reti}$  è pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento nonché delle componenti  $UC_3$  e  $UC_6$  vigenti nel mese medesimo;
- c)  $CU_{Sf}^{ogs}$  è la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, dei termini  $CU_{Sf,m}^{ogs}$  definiti su base mensile e relativi al medesimo anno solare;

- d)  $CU_{Sf,m}^{ogs}$  è pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c-€/kWh, delle componenti tariffarie A e UC, ad eccezione delle componenti  $UC_3$  e  $UC_6$  vigenti nel mese m-esimo;
  - e) **limite annuale** è il limite massimo del termine  $CU_{Sf}^{ogs}$  ed è pari alla differenza, se positiva, tra il valore di cui alla tabella 1 e il termine  $CU_{Sf}^{reti}$ . Qualora tale differenza sia negativa, il limite è posto pari a zero e, pertanto, anche il termine  $CU_{Sf}^{ogs}$  risulta essere pari a zero;
  - f) **limite mensile** è il limite massimo del termine  $CU_{Sf,m}^{ogs}$  ed è pari alla differenza, se positiva, tra il valore di cui alla tabella 1 e il termine  $CU_{Sf,m}^{reti}$ . Qualora tale differenza sia negativa, il limite è posto pari a zero e, pertanto, anche il termine  $CU_{Sf,m}^{ogs}$  risulta essere pari a zero.
- 7.4 Il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale è differenziato in base:
- a) alla tipologia di punto di prelievo nella titolarità del cliente finale come definito dall'articolo 2, comma 2.2, del Testo Integrato Trasporto;
  - b) nel caso delle utenze domestiche in bassa tensione, alla tipologia di tariffa applicata, distinguendo tra tariffa D2 e tariffa D3;
  - c) nel caso di utenze in media, alta e altissima tensione, al *range* di consumi mensili;
  - d) alla tipologia di impianto di produzione, distinguendo tra impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento.
- 7.5 Nel caso di utenze domestiche in bassa tensione, il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale è definito con riferimento al caso di trattamento monorario.
- 7.6 Per tutte le utenze in bassa tensione di cui all'articolo 2, comma 2.2, lettera d), del Testo Integrato Trasporto, il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale viene calcolato considerando la parte unitaria variabile dell'onere sostenuto per il pagamento dei servizi di trasporto relativo alle utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW e potenza impegnata maggiore di 1,5 kW.
- 7.7 Per tutte le utenze in media tensione di cui all'articolo 2, comma 2.2, lettera g), del Testo Integrato Trasporto, il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile viene calcolato considerando la parte unitaria variabile dell'onere sostenuto per il pagamento dei servizi di trasporto relativo alle utenze con potenza disponibile maggiore di 100 kW e fino a 500 kW.
- 7.8 Nel caso di tutte le utenze in bassa tensione (ivi incluse quelle domestiche), il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale viene calcolato considerando, ai fini del dispacciamento, l'elemento PD di cui all'articolo 1, comma 1.1, del Testo Integrato Vendita, relativo al caso di trattamento monorario anche nel caso dei clienti finali che operano sul libero mercato.
- 7.9 La Direzione Mercati dell'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, calcola e pubblica sul sito internet dell'Autorità, per ogni tipologia di cliente finale e per ogni scaglione progressivo di consumo ove previsti, i valori del corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile (distinguendo tra il termine  $CU_{Sf,m}^{ogs}$  e il

termine  $CU_{Sf,m}^{ogs}$ ) e annuale (distinguendo tra il termine  $CU_{Sf}^{reti}$  e il termine  $CU_{Sf}^{ogs}$ ) riferiti all'anno precedente.

- 7.10 Nel caso di utenze domestiche in bassa tensione, il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale è convenzionalmente calcolato dal GSE come media dei corrispettivi unitari di scambio forfetari annuali per scaglioni progressivi di consumo ponderata sulla quantità di energia elettrica ricadente in ciascuno scaglione, nell'ipotesi che l'energia elettrica eventualmente prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni e che non si tenga conto del pro-quota giorno di cui all'articolo 31, comma 31.3, del Testo Integrato Trasporto.
- 7.11 Nel caso di utenze con consumi mensili superiori a 4 GWh, il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile è convenzionalmente calcolato dal GSE come media dei corrispettivi unitari di scambio forfetari mensili per scaglioni progressivi di consumo ponderata sulla quantità di energia elettrica ricadente in ciascuno scaglione, nell'ipotesi che l'energia elettrica eventualmente prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni.

## **Articolo 8**

### *Regolazione economica del servizio di scambio sul posto*

- 8.1 Il GSE, nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.3:
- a) riconosce all'utente dello scambio il contributo in conto scambio (CS) calcolato secondo quanto previsto al comma 6.4, ovvero al comma 6.5, ovvero al comma 6.6;
  - b) nel caso in cui l'utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, riconosce all'utente dello scambio l'importo di cui al comma 6.7. Tale importo non è parte del contributo in conto scambio (CS);
  - c) applica all'utente dello scambio un contributo a copertura dei costi amministrativi, pari a:
    - 15 euro/anno per ogni impianto di potenza inferiore o uguale a 3 kW;
    - 30 euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 3 kW e inferiore o uguale a 20 kW;
    - 45 euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 20 kW;
  - d) nei casi previsti dal comma 2.3, lettere a) e b), in cui lo scambio sul posto viene erogato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, applica all'utente dello scambio un contributo aggiuntivo pari a 4 euro/anno per ogni punto di connessione compreso nella convenzione, a copertura dei costi di aggregazione delle misure relative ai diversi punti di connessione.
- 8.2 La regolazione economica del servizio di scambio sul posto, di cui al comma 8.1, viene effettuata dal GSE in acconto nel corso dell'anno di riferimento e a conguaglio su base annuale solare, nel corso dell'anno successivo.
- 8.3 La regolazione a conguaglio di cui al comma 8.2 viene effettuata dal GSE nel rispetto delle seguenti tempistiche:
- a) entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, il GSE pubblica i valori a conguaglio del contributo in conto scambio (CS), evidenziando la parte già riconosciuta in acconto e le eventuali eccedenze;



- b) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, il GSE eroga il conguaglio del contributo in conto scambio (CS).
- 8.4 Le tempistiche di cui al comma 8.3 vengono sospese nel caso in cui l'utente dello scambio non abbia espletato gli adempimenti a proprio carico ai sensi dell'articolo 5, fino all'avvenuto espletamento.
- 8.5 La regolazione in acconto di cui al comma 8.2 viene definita dal GSE sulla base di criteri proposti dal medesimo e positivamente verificati dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità. Tali criteri devono essere definiti nel rispetto dei seguenti principi:
- a) il contributo in conto scambio (CS) in acconto viene erogato in anticipo rispetto al periodo temporale di riferimento;
  - b) è possibile prevedere condizioni per l'ottimizzazione delle tempistiche di pagamento, ad esempio prevedendo che l'erogazione di uno dei contributi in conto scambio (CS) in acconto avvenga contestualmente all'erogazione del contributo in conto scambio (CS) a conguaglio;
  - c) il contributo in conto scambio (CS) viene sempre erogato entro le scadenze definite nel rispetto di quanto previsto al precedente alinea, al più con l'unica eccezione del caso in cui, per una scadenza, gli importi complessivamente spettanti siano inferiori a 15 euro;
  - d) il valore in acconto del contributo in conto scambio (CS) è definito sulla base del conguaglio dell'anno o degli anni precedenti affinché il valore erogato in acconto sia, con buona probabilità, prossimo a quello atteso a conguaglio; transitoriamente, nell'attesa di disporre di dati sufficienti per l'applicazione della predetta modalità di calcolo dell'acconto, è possibile definire formule convenzionali che mediamente permettano di erogare un contributo in conto scambio (CS) in acconto prossimo a quello atteso a conguaglio.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 9**

#### *Verifiche e controlli operati dal GSE*

- 9.1 Il GSE effettua le verifiche sugli impianti che beneficiano dello scambio sul posto, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.
- 9.2 Ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 20/07 e dal decreto ministeriale 4 agosto 2011. In particolare, la verifica positiva di tale condizione sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno precedente secondo le modalità di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 5 settembre 2011, ha effetti per l'ammissione allo scambio sul posto nell'anno corrente. Per il primo anno solare di esercizio, l'ammissione allo scambio sul posto avviene previa verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento sulla base dei dati di progetto dell'impianto: qualora, sulla base dei dati effettivi di esercizio, la condizione di cogenerazione ad alto rendimento non dovesse essere soddisfatta, si applica

quanto previsto al comma 9.3. Resta fermo quanto previsto dal decreto 4 agosto 2011 per le sezioni di microgenerazione.

- 9.3 Qualora l'impianto non dovesse risultare cogenerativo ad alto rendimento, anche a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 2011, ovvero non dovesse rispettare il requisito di cui al comma 2.2, lettera a), nel caso di centrali ibride, l'utente dello scambio restituisce al GSE quanto ottenuto in applicazione dell'articolo 8, maggiorato degli interessi legali. Per l'energia elettrica immessa il GSE applica all'utente dello scambio le condizioni di cui alla deliberazione n. 280/07.
- 9.4 Il GSE segnala ogni situazione anomala riscontrata all'Autorità, che adotta i provvedimenti di propria competenza.

### **Articolo 10**

#### *Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l'applicazione dello scambio sul posto*

- 10.1 La differenza tra i costi sostenuti dal GSE e i ricavi ottenuti dal medesimo GSE in applicazione dello scambio sul posto è posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui all'articolo 47, comma 47.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.
- 10.2 Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A<sub>3</sub>, il GSE comunica all'Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, trimestralmente, entro la prima decade del mese che precede l'aggiornamento della tariffa elettrica:
- a) i dati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell'anno in corso, delle quantità di energia scambiate secondo le modalità di cui al presente provvedimento e il conseguente fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui all'articolo 47, comma 47.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto;
  - b) la previsione, per i mesi residui dell'anno in corso, oltre che per l'anno successivo, del gettito necessario ai fini dell'applicazione del presente provvedimento.
- 10.3 Nelle comunicazioni di cui al comma 10.2, il GSE evidenzia l'incidenza sul fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10.1, distinguendo tra fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento.
- 10.4 Con cadenza annuale il GSE trasmette all'Autorità:
- a) entro il mese di dicembre, una descrizione delle attività da svolgere per i tre anni successivi in applicazione del presente provvedimento, ivi inclusa la gestione operativa del servizio di scambio sul posto, comprensiva dei preventivi di spesa per lo stesso periodo;
  - b) entro il mese di marzo, una descrizione delle attività svolte nell'anno precedente, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti.

## **Articolo 11**

### *Obblighi informativi*

- 11.1 I soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa, trasmettono al GSE le misure dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di connessione compreso nella convenzione di cui al comma 3.3 con le stesse tempistiche previste dall'articolo 34 del Testo Integrato Vendita, secondo modalità e formati definiti dal GSE, sentiti i gestori di rete. Al termine di ciascun anno solare, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, i predetti soggetti responsabili verificano i valori dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata trasmessi al GSE, completando e rettificando gli eventuali dati incompleti, secondo modalità definite dal GSE.
- 11.2 Il GSE, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 3.3, comunica ai soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa l'elenco dei punti di connessione che insistono sulla loro rete e che hanno richiesto il servizio di scambio sul posto.
- 11.3 Il GSE può richiedere ai soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata le informazioni di cui al comma 11.1 riferite ad un periodo storico pari al massimo di cinque anni qualora necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.
- 11.4 I soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 11.2, trasmettono al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto e secondo modalità definite dal medesimo GSE sentiti i gestori di rete, i seguenti dati e informazioni relativi a ciascun utente dello scambio:
- a) tipologia di punto di prelievo come definita dall'articolo 2, comma 2.2, del Testo Integrato Trasporto;
  - b) nel caso delle utenze domestiche in bassa tensione, tipologia di tariffa applicata, distinguendo tra tariffa D2 e tariffa D3.
- 11.5 I soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa trasmettono al GSE l'aggiornamento dei dati di cui al comma 11.4, secondo modalità definite dal medesimo GSE sentiti i gestori di rete.

## **Articolo 12**

### *Regole tecniche per lo scambio sul posto*

- 12.1 Il GSE predispone e trasmette all'Autorità un documento contenente i criteri puntuali di calcolo per l'applicazione del presente provvedimento, oltre che criteri di calcolo da applicarsi nei casi in cui ad unico punto di scambio risultino collegati più impianti di produzione di diversa tipologia aventi diritto ad

accedere al servizio di scambio sul posto nonché nei casi dei Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti e del Ministero della Difesa. Tale documento, a seguito della verifica da parte del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, viene pubblicato sul sito *internet* del GSE.

- 12.2 Il GSE, nel documento di cui al comma 12.1, individua opportune modalità di comunicazione agli utenti dello scambio che garantiscano la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse.

### **Articolo 13**

#### *Disposizioni per la verifica del rispetto delle tempistiche previste dal presente provvedimento*

- 13.1 Il GSE trasmette all'Autorità:
- a) entro il 30 aprile di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore di rete:
    - il numero dei dati di misura e delle informazioni di cui al comma 11.4 complessivamente necessari, come risulta alla data del 31 gennaio ai fini del rispetto del Testo Integrato dello Scambio sul Posto per l'anno solare precedente, e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 marzo;
    - il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive alla data del 31 gennaio, relative all'anno solare precedente, e il numero delle predette convenzioni per le quali, al 31 marzo, manca almeno un dato di misura o una delle informazioni di cui al comma 11.4 necessarie ai fini del calcolo del conguaglio per l'anno solare precedente;
  - b) entro il 30 settembre di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore di rete:
    - il numero dei dati di misura e delle informazioni di cui al comma 11.4 complessivamente necessari, come risulta alla data del 30 aprile ai fini del rispetto del Testo Integrato dello Scambio sul Posto per l'anno solare precedente e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 luglio;
    - il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive alla data del 30 aprile, relative all'anno solare precedente, e il numero delle predette convenzioni per le quali, al 31 luglio, manca almeno un dato di misura o una delle informazioni di cui al comma 11.4 necessarie ai fini del calcolo del conguaglio per l'anno solare precedente;
  - c) entro il 20 luglio di ogni anno, il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive per l'anno precedente, il numero dei contributi in conto scambio di conguaglio pubblicati entro il 15 maggio, nonché il numero dei pagamenti effettuati agli utenti entro il 30 giugno.
- 13.2 Il GSE trasmette i rapporti di cui al comma 13.1, lettere a) e b), anche a Cassa Conguaglio per il settore elettrico e ai gestori di rete interessati, affinché applichino quanto previsto dai commi successivi.
- 13.3 Nel caso in cui il numero delle convenzioni di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie, di cui al rapporto previsto dal comma 13.1, lettera a), sia superiore al massimo tra 30 e l'1% del

totale delle convenzioni, il gestore di rete versa a Cassa Conguaglio per il settore elettrico, entro il 30 giugno di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 euro e la differenza tra il numero delle convenzioni per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie e il massimo tra 30 e l'1% del totale delle convenzioni.

- 13.4 Nel caso in cui il rapporto previsto dal comma 13.1, lettera b), evidenzi la persistenza di convenzioni di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie, il gestore di rete versa a Cassa Conguaglio per il settore elettrico, entro il 30 novembre di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 euro e il numero delle convenzioni di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie.
- 13.5 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, vengono esclusi i ritardi imputabili a terzi, come opportunamente documentati, dandone comunicazione a Cassa Conguaglio per il settore elettrico. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita in caso di richiesta da parte dell'Autorità o in caso di verifica ispettiva.
- 13.6 Nel caso in cui le penali previste dai commi 13.3 e 13.4 non siano versate a Cassa Conguaglio per il settore elettrico entro le tempistiche di cui ai medesimi commi, gli importi complessivi da versare sono aumentati del 50%.
- 13.7 Cassa Conguaglio per il settore elettrico, entro il mese di gennaio di ogni anno a decorrere dal 2015, trasmette all'Autorità un prospetto riepilogativo relativo all'applicazione dei commi 13.3, 13.4, 13.5 e 13.6, evidenziando in particolare i gestori di rete inadempienti.
- 13.8 Le somme versate dai gestori di rete a Cassa Conguaglio per il settore elettrico in applicazione del presente articolo sono poste a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate.

#### **Articolo 14**

*Disposizioni transitorie in merito al limite massimo previsto per i termini  $CU_{Sf,m}^{ogs}$  e  $CU_{Sf}^{ogs}$*

- 14.1 I valori numerici di cui alla tabella 1 trovano applicazione per l'anno 2013 e nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW.
- 14.2 Il limite massimo previsto per i termini  $CU_{Sf}^{ogs}$  e  $CU_{Sf,m}^{ogs}$  per gli anni successivi al 2013 viene definito con successivo provvedimento, sulla base dell'analisi dei costi medi di investimento e di esercizio nonché dei ricavi complessivi degli impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto e tenendo conto dell'impatto complessivo degli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche.
- 14.3 A seguito dei risultati dell'analisi di cui al comma 14.2, il limite massimo previsto per i termini  $CU_{Sf}^{ogs}$  e  $CU_{Sf,m}^{ogs}$  può essere aggiornato su base annuale, anche per gli anni successivi al 2013, fino a prevederne eventualmente l'azzeramento e può essere esteso anche al caso degli impianti di potenza fino a 20 kW.

**Tabella 1 – Parametri per il calcolo del limite massimo previsto, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, per i termini  $CU_{Sf,m}^{ogs}$  e  $CU_{Sf}^{ogs}$**

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza [kW]	€/MWh
Solare	Fotovoltaico	20<P≤200	76
		200<P≤1000	48
		1000<P≤5000	36
		P>5000	30
Eolica	On-shore	20<P≤200	186
		200<P≤1000	67
		1000<P≤5000	53
		P>5000	45
	Off-shore	20<P≤5000	94
		P>5000	83
Idrica	ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)	20<P≤500	137
		500<P≤1000	73
		1000<P≤10000	47
		P>10000	37
	a bacino o a serbatoio	20<P≤10000	19
		P>10000	14
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)		20<P≤5000	218
		P>5000	112
Geotermica		20<P≤1000	53
		1000<P≤20000	17
		P>20000	3
Gas di discarica		20<P≤1000	17
		1000<P≤5000	12
		P>5000	8
Gas residuati dai processi di depurazione		20<P≤1000	29
		1000<P≤5000	6
		P>5000	3
Biogas	a) prodotti di origine biologica	20<P≤300	98
		300<P≤600	78
		600<P≤1000	58
		1000<P≤5000	22
		P>5000	9
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	20<P≤300	154
		300<P≤600	124
		600<P≤1000	96
		1000<P≤5000	43
		P>5000	19
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 luglio 2012	20<P≤1000	134	
	1000<P≤5000	27	
	P>5000	3	
Biomasse	a) prodotti di origine biologica	20<P≤300	147
		300<P≤1000	98
		1000<P≤5000	51
		P>5000	40
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	20<P≤300	175
		300<P≤1000	127
		1000<P≤5000	79
		P>5000	63
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 luglio	20<P≤5000	92
P>5000		43	
Bioliquidi sostenibili		20<P≤5000	39
		P>5000	28

Nella presente tabella vengono individuate anche le potenze superiori a 200 kW poiché, nel caso del Ministero della Difesa, non trova applicazione la soglia di 200 kW ai fini dell'applicazione dello scambio sul posto.